

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI
IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA'.

ART. 1 – (Oggetto, finalità e definizioni principali)

1. Il presente regolamento disciplina la concessione da parte della pubblica amministrazione di forme di sostegno economico a soggetti operanti nell'ambito della comunità locale per la realizzazione di funzioni istituzionali, in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 118 costituzione.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a razionalizzare e a ottimizzare gli investimenti di risorse economiche in iniziative coinvolgenti soggetti diversi della comunità locale.
3. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per forme di sostegno economico o sostegni economici, i contributi e le sovvenzioni assegnati a soggetti operanti nell'ambito di quadri progettuali riconducibili alle attività istituzionali dell'amministrazione;
 - b) per soggetti beneficiari, cittadini, associazioni, organismi di aggregazione destinatari delle forme di sostegno.

ART. 2 – (Riferimenti generali – ambito di applicazione ed esclusioni)

1. Le disposizioni del presente regolamento attuano quanto previsto dall'art. 12 della legge 241/90 e dall'art. 7, comma 1, della legge 131/2003 in ordine alla regolamentazione degli interventi economici finalizzati al coinvolgimento dei cittadini e dei loro organismi aggregativi nella realizzazione dei processi di sviluppo delle funzioni amministrative delegate all'amministrazione.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rapporti di natura pattizia intercorrenti tra amministrazione e soggetti operanti per la realizzazione di attività istituzionali della stessa, qualora gli stessi configurino una relazione comportante prestazioni di servizio e corrispettivi specifici per le stesse.

ART. 3 – (Presupposti per la concessione di forme di sostegno economico ed individuazione dei soggetti beneficiari)

1. L'amministrazione individua gli ambiti di attività nei quali ritiene possano essere coinvolti, nello sviluppo delle funzioni amministrative, i cittadini o loro forme aggregative (associazioni, comitati, organismi diversamente denominati) e rispetto ai quali possano essere realizzate forme di investimento di risorse economiche per l'attuazione del principio di sussidiarietà.
2. La pubblica amministrazione concede in via ordinaria sostegni economici a soggetti operanti nella comunità locale che ne facciano richiesta sulla base di una valutazione di coerenza/affinità delle attività dagli stessi svolte con propri interventi, progetti e programmi, tale da poterli ricondurre a linee di sviluppo delle funzioni amministrative in attuazione del principio di sussidiarietà.

Oggetto: Adozione Regolamento per la concessione di sostegni economici in attuazione del principio di sussidiarietà.

3. L'amministrazione può assegnare, in via eccezionale, sulla base di adeguata motivazione, sostegni economici straordinari a soggetti impegnati in progetti o iniziative che per le loro caratteristiche peculiari si configurino come interventi di particolare significato per la comunità locale, riconducibili ad ambiti di attività dell'amministrazione e delineabili come passaggi attuativi del principio di sussidiarietà.

ART. 4 – (Procedura per la concessione delle forme di sostegno economico)

1. I soggetti operanti nella comunità locale che intendano ottenere sostegni economici dall'amministrazione per attività riconducibili allo sviluppo in via sussidiaria delle funzioni amministrative presentano alla stessa specifiche istanze, accompagnate da dettagliate relazioni illustrative, nelle quali è precisata anche la richiesta di sostegno economico.
2. Le varie proposte presentate ai sensi del precedente comma 1 sono valutate dall'amministrazione in termini comparativi e, qualora risultino tutte meritevoli di sostegno, sono soddisfatte in misura tale da consentire un'ottimale distribuzione delle risorse disponibili.

ART. 5 – (Criteri per la concessione di forme di sostegno economico)

1. L'amministrazione valuta le proposte presentate dai soggetti ai sensi degli art. 3 e 4 con riferimento ai seguenti criteri:
 - a) grado di coerenza-affinità dell'iniziativa, dell'intervento o del progetto con le attività istituzionali dell'amministrazione traduttive delle funzioni amministrative a essa deputate in uno specifico settore di intervento prioritario;
 - b) numero di persone interessate dall'attività
 - c) durata dell'attività.
2. Qualora le proposte presentino profili analoghi, è data priorità nell'assegnazione delle risorse a quelle con maggiore impatto sulla comunità locale, in termini di persone interessate e di durata dell'iniziativa.

ART. 6 – (Formalizzazione della concessione di forme di sostegno economico)

1. L'amministrazione formalizza la concessione delle forme di sostegno economico ai soggetti interessati con specifico provvedimento, nel quale sono individuati:
 - a) il soggetto destinatario;
 - b) l'ammontare del sostegno economico;
 - c) l'attività svolta dal soggetto per la quale è previsto il sostegno economico.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adeguatamente motivato, anche per relazione ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, con riferimento alle ragioni che hanno indotto l'amministrazione a concedere la forma di sostegno economico.

ART. 7 – (Verifica dell'utilizzo delle forme di sostegno economico)

1. L'amministrazione verifica:
 - a) che l'attività svolta dal soggetto beneficiario della forma di sostegno economico sia stata realizzata secondo quanto dallo stesso esplicitato nella propria istanza;
 - b) che le risorse assegnate siano state utilizzate interamente per la realizzazione dell'attività.

2. L'amministrazione verifica, complessivamente e in relazione a singoli ambiti di attività, l'impatto sul contesto sociale delle attività realizzate dai soggetti di cui agli articoli precedenti con le risorse economiche da essa assegnate.

ART. 8 – (Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, in ordine alle relazioni tra amministrazioni e soggetti beneficiari di forme di sostegno economico si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente in materie afferenti.
2. Le proposte avanzate dai singoli soggetti proponenti dovranno pervenire all'Amministrazione Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno;
3. Relativamente all'anno 2004 le proposte potranno pervenire entro il 30 Aprile.